

R.E. N. 4 19023  
RISTRUTTURAZIONE  
DEI DEBITI

R.G. 49-1/2022

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA  
SEZIONE II CIVILE  
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 49-1/22 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da GIUSEPPINA MENDOZZI [REDACTED] fiscale [REDACTED] assistita dall' Avv. Marcello Pipola e dal dott. Giulio Pennisi e dall'OCC Avv. Francesco Saverio Orlando ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante Giuseppina Mendozzi ha depositato in data 30.11.2022 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI.

Con decreto del 28.12.2022 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *"1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

Con successivo decreto del 10.01.2023, su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI questo giudice disponeva la sospensione del procedimento di esecuzione forzata avente r.g.n. n. 167/2021 R.G.E., atteso che nelle more della procedura, la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare promossa dal creditore avrebbe potuto pregiudicare la fattibilità del piano.

A seguito delle osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dai creditori ADER e Yoda SPV srl, l'istante, tramite l'OCC, depositava in data 26.01.2023 una proposta migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti con relativa l'attestazione integrativa dell'OCC.



Il Tribunale, a seguito delle modifiche apportate al piano, disponeva la convocazione delle parti per risolvere le contestazioni e per sottoporre ai creditori la proposta migliorativa, tenuto conto che ai sensi dell'art. 70 CCI " il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza".

All'udienza del 14.03.2023 comparivano l'Avv. Marcello Pipola per la signora Mendozzi Giuseppina, il gestore Avv. Francesco Saverio Orlando, per la società Yoda spv s.r.l. il dott. Claudio Lamberti per delega dell'Avv. Angelo Pierri, nonché la signora Mendozzi personalmente.

La società Yoda spv s.r.l. ribadiva la propria opposizione all'omologazione e, all'esito dell'udienza, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che "*il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento*". Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma. L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento. Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI "*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento si rinviene, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare e personale, che





come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicchè occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, risultano pervenute, come risulta dalla relazione integrativa dell'OCC, le seguenti osservazioni:

**ADER:** il creditore ha precisato il proprio credito in complessivi € 7.119,25 di cui € 4.353,01 in privilegio ed € 2766,24 in chirografo. A seguito di tali osservazioni, la ricorrente ha provveduto a modificare il piano inserendo nella classe dei creditori in privilegio anche ADER per l'importo di euro 4.353,01, mentre per la restante parte del credito pari ad € 2.766,24 ha provveduto ad inserirla nella classe dei creditori in chirografo subendo la decurtazione proposta per quella specifica classe;

**YODA SPV SRL :** il creditore ha osservato, per quanto in questa sede rileva che *“il piano del consumatore contempla una previsione di recupero per il creditore ipotecario di importo penalizzante rispetto alla creditoria vantata ed alla palesemente maggiore possibilità di ristoro in sede liquidatoria.... l'attività liquidatoria - ove il cespite fosse venduto al prezzo base d'asta di euro 112.000,00 - comporterebbe l'incasso per il creditore ipotecario di un importo maggiore. Difatti, di contro a quanto erroneamente indica l'OCC, il G.E. con prov.to del 7.6.2022 ha stabilito: <<... La vendita del compendio oggetto di pignoramento, quanto all/ai seguente/i lotto/i: LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà superficaria di compendio immobiliare ubicato nel comune di [REDACTED]*

*[REDACTED] così composto: BENE 1: appartamento identificato al CF al foglio 4 [REDACTED]; BENE 2: deposito piano interrato identificato al C [REDACTED] r.c. € 33,31; VALORE D'ASTA: € 112.000,00 [REDACTED]; OFFERTA MINIMA: [REDACTED]; >>. Tra l'altro, nulla vieta che il compendio sia alienato, dopo gara, ad un prezzo maggiore. In ogni caso il piano di ristrutturazione presentato contempla un arco temporale di circa 13 anni (precisamente 158 mesi), laddove - e per contro - l'attività liquidatoria del cespite potrebbe svolgersi, in pochi mesi o al massimo, in caso di esito deserto della prima vendita, approssimativamente, in un anno o poco più.... Il ristoro del credito oggi cristallizzato in tredici anni, agli attuali tassi di inflazione significa sostanzialmente azzerare l'intero importo del credito !!! Non viene in alcun modo contemplato il ristoro degli interessi, nemmeno di quelli legali successivi... Il valore attualizzato del credito che sarà percepito in tredici anni non ammonta nemmeno al venti per cento del credito reale stesso”.*

In merito a tali osservazioni, si osserva quanto segue.

In relazione alla contestazione relativa alla non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come è noto l'art. 67 comma 4 CCI dispone che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione*



*preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC".*

Tale norma ricalca perfettamente, nel suo contenuto, quanto previsto nella L. 3/2012 dall'art. 7 (rubricato "presupposti di ammissibilità"), che inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come rilevato da una granitica giurisprudenza di merito sviluppatasi in vigenza della legge 3/2012, *"sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati"* (Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018). Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può infatti essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018).

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come *"l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente"* (Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328).

Nel caso, poi, in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il "valore di mercato" va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.



Non può, invero, ritenersi che il valore di mercato coincida pedissequamente con quello di stima, così come individuato dallo stimatore, laddove vi siano stati taluni tentativi di vendita ed il “mercato” delle vendite coattive non abbia concretamente manifestato alcun interesse all’acquisto del bene oggetto di procedura al prezzo così come individuato nei successivi avvisi di vendita andati deserti, di talchè, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del prossimo tentativo di vendita non ancora celebrato.

Con riguardo al “valore di mercato” da attribuire all’immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi in senso alla L. 3/2012 ha ammesso la possibilità di omologare *“il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell’immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all’asta e che la vendita del bene all’interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d’asta”* (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

D’altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l’opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall’art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”* (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Nel caso di specie, i beni immobili su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario sono oggetto della procedura esecutiva RGE 167/2021 pendente innanzi al Tribunale di Nola, con vendita



Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che il “valore di mercato” quale individuato in base all’andamento della procedura esecutiva in corso sia pari [REDACTED] (valore corrispondente alla base d’asta del primo tentativo di vendita, non ancora esperito, con decurtazione del 25% ex art. 571 comma 2 c.p.c.), valore che rappresenta ineludibilmente la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 67 comma 4 CCI.

Orbene, nel caso qui sottoposto all’attenzione del Tribunale, la ricorrente ha proposto il pagamento del creditore ipotecario per il complessivo importo di euro 93.433,76 (tenuto conto anche dell’importo dovuto in sede chirografaria) importo superiore alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 67 comma 4 CCI, sicchè l’attribuzione al creditore ipotecario di un importo, nella specie, superiore al valore di mercato così come sopra individuato induce ritenere rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all’art. 67 comma 4 CCI, tenuto conto che il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma citata non coincide necessariamente con il valore di stima di mercato dell’immobile, ma coincide con il ricavo in concreto ottenibile “in caso di liquidazione”: in definitiva, il piano proposto appare più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto il valore offerto appare con ogni probabilità maggiore rispetto al ricavato della vendita coattiva, tenuto conto che in sede di esecuzione individuale il valore dell’offerta minima è, in genere, pari al 75% del prezzo base (nella specie euro 84.000,00), che molto spesso si perviene all’aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita e che in quella sede risulta necessario sostenere i costi della procedura esecutiva; non senza considerare che con la ristrutturazione proposta si garantirebbe anche il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20%, che non pare possa assolutamente ritenersi esigua.

Sulla contestazione in discussione, infine, l’OCC nella propria relazione integrativa ha, peraltro, con motivazione condivisibile, osservato che “*con riferimento alle doglianze inerenti l’alternativa liquidatoria, la Yoda SPV srl prende in considerazione l’importo di € 112.000,00, ma nell’ordinanza di vendita [REDACTED]. Ne consegue che sarà sufficiente presentare un’offerta di [REDACTED] per aggiudicarsi l’immobile, pertanto non si comprende sulla base di quali presupposti il creditore ipotizzi un possibile introito di € 112.000,00. Peraltro, la Yoda SPV srl non ha considerato diversi fattori di rischio inerenti la predetta vendita. In primo luogo viene posto in vendita non il diritto integrale di proprietà, ma come anticipato sopra, la proprietà superficaria dell’immobile, con probabile rischio che l’asta vada deserta con successivo ulteriore ribasso. In tal senso, se da un lato vi è interesse della Yoda SPV srl a conseguire rapidamente quanto dovuto è pur vero che è interesse della sig.ra Mendozzi evitare la perdita di valore [REDACTED] il personale patrimonio attivo, senza nemmeno ottenere l’esdebitazione totale della propria posizione. Orbene, da una recente analisi delle vendite nel circondario del Tribunale di Nola, gli immobili non*



*sempre vengono aggiudicati alla prima asta... Analizzando gli esiti di tali vendite, si potrà notare che nella maggioranza dei casi tutte le aste sono andate deserte mentre solo in pochi casi vi è stata aggiudicazione. Ne consegue che l'offerta di [REDACTED] (prezzo base d'asta della proprietà superficiaria) proposta dalla sig.ra Mendozzi e dai propri familiari non appare incongrua ed ingiustificata. Con riferimento al dato inflazionistico, la Yoda SPV srl non ha suffragato le proprie osservazioni con conteggi od altro. Manca in particolare un conteggio analitico che dimostri quanto affermato dalla stessa".*

Quanto, invece, alla contestazione di non convenienza del piano con riguardo alla durata, va osservato che a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito, relativi alla disciplina della l. 3/2012, oggi trasfusa nel CCI, il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro orientamento ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2021).

La L. 27 gennaio 2012, n. 3, oggi CCI, invero, nell'introdurre, le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

Ciò precisato, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, come già esposto, è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento



con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. ( La Suprema Corte, ha chiarito che “è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)”

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. La stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi ( i piani proposti) possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto; tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. N. 17834 del 2019).

Forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.



Senonché, va esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata superiore a quella (ritenuta media) dei cinque anni, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

Difetta, dunque, come chiarito dalla Suprema Corte, una specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, né sussiste alcun automatismo tra una maggiore durata del piano ed il mancato soddisfacimento dei creditori.

Nel caso di specie, la durata del piano, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole, non senza considerare, come rilevato dall'OCC che *“il mutuo, a seguito di rinegoziazione, aveva come scadenza dell'ultima rata il [REDACTED], una data che non pare molto lontana dal piano di rientro proposto. In ogni caso, va opportunamente rilevato che la Yoda SPV srl per la parte insoddisfatta potrà sempre rivalersi sull'altro contrente il mutuo, [REDACTED] obbligato in solido con la sig.ra Mendozzi, al pagamento delle rate di mutuo”*.

In definitiva, tenuto conto che con l'entrata in vigore del CCI risulta eliminata la previsione di cui all'art. 8, comma 4, l. n.3/12 non prevedendo più la moratoria dei debiti privilegiati e dovendosi, pertanto, ammettere il pagamento anche oltre il termine di un anno e che, quanto ai tempi del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la ratio della normativa sul sovraindebitamento volta a consentire, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

**P.Q.M.**

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MENDOZZI GIUSEPPINA;

**dispone** che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;



**dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

**nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**dichiara** chiusa la procedura;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 13.04.2023

Il Giudice  
dott.ssa Rosa Paduano

